



TEATRO
Verdi Trieste
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023

Documento approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 19 febbraio 2025 (Delibera n. 3/2025)

Sommario

Premessa	2
Definizioni	2
1. Scopo e ambito applicativo	3
2. Destinatari	3
3. Oggetto delle segnalazioni	4
4. Segnalazioni non ammesse	4
5. Canali interni per le segnalazioni	5
6. La valutazione preliminare della segnalazione	5
7. Gestione della segnalazione interna	5
8. Modalità di conservazione	6
9. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante	6
10. Tutela contro le ritorsioni	6
11. Canale esterno per le segnalazioni istituito dall'ANAC	7
12. La procedura della divulgazione pubblica	7
13. La denuncia all'autorità giudiziaria	8

Premessa

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing), attraverso il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva UE 2019/1937, è intervenuto in materia di segnalazioni innovando la portata dei principi già affermati attraverso la L. 190/2012.

Il Decreto detta la disciplina di riferimento in relazione alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa persegue la duplice finalità di garantire, da un lato, la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, dall'altro, di contrastare e di prevenire i fenomeni illeciti, sia all'interno degli Enti pubblici, sia all'interno delle organizzazioni private, incentivando la segnalazione di condotte pregiudizievoli per l'ente di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo.

Il Decreto Whistleblowing richiede agli Enti del settore pubblico e privato di istituire specifici canali interni per le segnalazioni e dà atto dell'istituzione del canale per le segnalazioni esterne, da parte dell'ANAC, al quale il segnalante potrà rivolgersi in presenza di determinate condizioni, nonché della possibilità, per il segnalante, di effettuare denunce e la divulgazione pubblica.

La presente Procedura, che recepisce le previsioni del Decreto Whistleblowing, si applica alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste allo scopo di promuovere l'etica e l'integrità, di incrementare le possibilità di individuare ipotesi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla Fondazione stessa, delineando così un sistema di segnalazione delle irregolarità che possano emergere nel contesto in cui la Fondazione opera.

Definizioni

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Decreto 231	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Whistleblowing	il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, di una collaborazione, di una libera professione, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Facilitatore	Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
GDPR	Il Regolamento (UE) 2016/679
Modello 231	Il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto 231, adottato dalla Fondazione
OdV	L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231
Gestore del canale di segnalazione	Soggetto, adeguatamente formato in materia, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segnalante (o whistleblower)	Soggetto che effettua la segnalazione

Segnalazione whistleblowing	Segnalazione inviata da un soggetto qualificato (whistleblower) avente ad oggetto condotte illecite, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione
Segnalazione 231	Segnalazione avente ad oggetto condotte illecite rilevanti a sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231
Segnalazione interna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite i canali di segnalazione interna
Segnalazione esterna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione esterni alla Fondazione

1. Scopo e ambito applicativo

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, di seguito per brevità, anche “Fondazione” al fine di contrastare le condotte poste in essere in violazione delle disposizioni di legge ha istituito un sistema per la segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione europea che ledono l'integrità della Fondazione, apprese nel contesto lavorativo.

Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione delle segnalazioni in ambito whistleblowing avvenga correttamente, nel rispetto di quanto statuito dalla normativa di riferimento. In particolare, il presente documento:

- identifica i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali, interni ed esterni, attraverso i quali è possibile effettuare le segnalazioni;
- individua il soggetto al quale è stata affidata la gestione delle segnalazioni;
- descrive la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne;
- descrive le modalità di conservazione delle segnalazioni;
- descrive gli obblighi di riservatezza relativamente alla segnalazione, al soggetto segnalante e al soggetto segnalato;
- descrive le tutele riconosciute al segnalante e agli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti.

2. Destinatari

Sono legittimati ad effettuare le segnalazioni le seguenti categorie di soggetti che operano nel contesto lavorativo della Fondazione:

- lavoratori dipendenti, assunti dalla Fondazione con contratto a tempo determinato o indeterminato;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, artisti e collaboratori che svolgono la propria attività per la Fondazione;
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, soci.

La procedura protegge il segnalante e anche i seguenti ulteriori soggetti:

- il facilitatore, ossia la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo;

- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante.

3. Oggetto delle segnalazioni

Il segnalante può effettuare segnalazioni di violazioni aventi ad oggetto comportamenti consistenti in atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, apprese nel contesto di lavoro, relative a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e violazioni del Modello Organizzativo 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale richiamata nell'Allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati ai superiori punti.

Nello specifico, per segnalazione si intende la comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, relativa a:

- violazioni già commesse;
- violazioni non ancora commesse ma che sulla base di elementi concreti potrebbero esserlo;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare la violazione.

4. Segnalazioni non ammesse

Sono escluse dalla presente Procedura e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione attraverso i canali indicati nel presente documento:

- le contestazioni, rivendicazioni, o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante (o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o una divulgazione pubblica);
- le contestazioni che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro del segnalante con la Fondazione;
- le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea, indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale; le segnalazioni pretestuose, caluniose, diffamatorie e quelle poste in essere con l'unico scopo di danneggiare il segnalato.

5. Canali interni per le segnalazioni

In conformità a quanto previsto dalla normativa whistleblowing la Fondazione ha istituito un apposito sistema interno per le segnalazioni ed ha affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, per brevità, RPCT o Gestore) la gestione delle segnalazioni.

Le **segnalazioni in forma scritta** potranno essere inviate dal segnalante:

- a mezzo e-mail, alla casella segnalazione.illeciti23@gmail.com
- a mezzo posta raccomandata all'indirizzo 34121 Trieste, Riva Tre Novembre, n. 1, avendo cura di scrivere sulla busta la seguente dicitura **“all’attenzione dell’RPCT”**.

Le **segnalazioni in forma orale** potranno essere effettuate mediante richiesta di incontro diretto al RPCT, che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole. La richiesta di incontro potrà essere formulata oralmente all’RPCT, oppure scrivendo all’indirizzo mail segnalazione.illeciti23@gmail.com, La segnalazione effettuata oralmente, previo consenso del segnalante, sarà documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto, oppure mediante verbale. Nel caso in cui il Gestore proceda alla redazione di un verbale il segnalante potrà verificare, rettificare, confermare, il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e violazioni del Modello Organizzativo 231 sono comunicate tempestivamente all’Organismo di Vigilanza della Fondazione affinché possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all’istruttoria.

Affinché la segnalazione possa essere utilmente esaminata e gestita è necessario che sia il più possibile circostanziata, così da consentire la valutazione dei fatti da parte del Gestore. E’ importante indicare le circostanze di tempo e di luogo, attraverso una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e indicare le generalità o altri elementi che consentano l’identificazione del responsabile, ovvero della persona segnalata.

Alla segnalazione è possibile allegare documentazione che possa confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare gli eventuali soggetti che, anche solo potenzialmente, potrebbero essere a conoscenza dei fatti (ad esempio, eventuali testimoni).

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Gestore dovrà essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT, senza possibilità di trattenerne copia. Al segnalante dovrà essere dato avviso della trasmissione della segnalazione al Gestore.

6. La valutazione preliminare della segnalazione

Il Gestore, ricevuta la segnalazione, effettua una valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti e sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di verificare se la segnalazione rientra tra quelle disciplinate dalla normativa whistleblowing e se proviene da un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione.

7. Gestione della segnalazione interna

A seguito della valutazione preliminare il Gestore provvede a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante eventualmente richiedendo a quest’ultima, se necessario, integrazioni e chiarimenti;
- c) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. All’esito delle indagini, se il Gestore ritiene la segnalazione infondata procederà alla sua archiviazione esplicitando i motivi al segnalante. Diversamente, se

il gestore ritiene la segnalazione fondata comunicherà al segnalante le iniziative intraprese per darvi opportuno seguito (ad esempio, l'inoltro di flussi informativi verso i competenti Organi della Fondazione; l'avanzamento di proposte finalizzate all'adozione di provvedimenti disciplinari o sanzionatori, ovvero alla presentazione di esposti/denunce all'Autorità pubblica competente). Se allo scadere dei tre mesi il Gestore ritiene necessario proseguire l'istruttoria lo comunicherà al segnalante, esplicitando i motivi, salvo fornire allo stesso riscontro definitivo al compimento dell'istruttoria.

8. Modalità di conservazione

Il Gestore si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione.

Le segnalazioni e la documentazione ricevuta a corredo sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni e la documentazione ricevuta a corredo (ad esempio, verbale di audizione del segnalante o di altri soggetti, documentazione trasmessa dal segnalante) vengono raccolte in apposita banca dati cartacea e/o telematica accessibile esclusivamente al Gestore, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto.

Qualora si renda necessaria la condivisione della documentazione raccolta con terzi soggetti, coinvolti nell'istruttoria (consulenti esterni/personale interno) l'accesso da parte dei terzi potrà avvenire solo previo oscuramento di ogni tipologia di dato che sia idoneo a consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

9. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

Nel processo di gestione delle segnalazioni la Fondazione garantisce al segnalante e ai soggetti allo stesso equiparati la massima tutela, sia per quanto concerne la riservatezza delle informazioni comunicate attraverso la segnalazione, sia per quanto attiene al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione per effetto della segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

I dati personali del segnalante, del segnalato, e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e, specificatamente nel rispetto di quanto evidenziato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 24/2023.

10. Tutela contro le ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che si verifichi nel contesto lavorativo determinando un danno ingiusto al segnalante.

Si considerano misure ritorsive e/o discriminatorie verso il segnalante tutti i comportamenti e le omissioni posti in essere nei suoi confronti con intento vessatorio o comunque allo scopo di peggiorare la situazione lavorativa.

E' tutelato anche il facilitatore e gli ulteriori soggetti ai quali la legge estende la protezione riconosciuta al segnalante.

A mero titolo esemplificativo, sono considerate misure ritorsive, se conseguenti alla segnalazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Il soggetto che ritenga di avere subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/denuncia/divulgazione può comunicarlo all'ANAC, che avrà il compito di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione.

Il segnalante perde la protezione se:

- viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi al segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

11. Canale esterno per le segnalazioni istituito dall'ANAC

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione interna non ha avuto seguito e, quindi, il segnalante non ha ricevuto alcun riscontro dal Gestore entro i termini indicati nella presente Procedura;
- b) il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, ad esempio per il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella segnalazione;
- c) il segnalante ha fondati motivi per temere ritorsioni a seguito della segnalazione interna: si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui si sono verificate già situazioni analoghe in Fondazione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse: si immagini l'ipotesi in cui la violazione richiede un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare la salute o la protezione dell'ambiente.

Il segnalante potrà effettuare la segnalazione esterna mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto esterno diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro il termine di sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

12. La procedura della divulgazione pubblica

Il Decreto Whistleblowing riconosce al segnalante la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal decreto, purché ricorra almeno una delle condizioni previste dall'art. 15 del decreto medesimo.

La divulgazione può essere effettuata attraverso la stampa e attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quali, ad esempio, i social network.

13. La denuncia all'autorità giudiziaria

Il Decreto Whistleblowing riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle autorità giudiziarie per denunciare i fatti illeciti appresi nel contesto lavorativo.